



Ministero della transizione ecologica

DIREZIONE GENERALE PATRIMONIO NATURALISTICO E MARE IL DIRETTORE GENERALE

“Immissione in natura della specie non autoctone trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e trota fario (*Salmo trutta*), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4”

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102 “Regolamento recante ulteriori modifiche all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernete l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020 “Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all’allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l’immissione di specie e di popolazioni non autoctone”;

VISTO il Regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;

CONSIDERATA l’istanza della Regione Abruzzo, pervenuta a questo Ministero in data 2 febbraio 2021, tendente all’autorizzazione ministeriale ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4, per l’immissione in natura delle specie non autoctone *Oncorhynchus mykiss* (trota iridea) e trota fario (*Salmo trutta*) in alcuni corsi d’acqua della per il triennio 2022-2024;

ACQUISITA la delibera 160/2022 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, che approva il documento ‘Valutazione tecnica Gdl VII/04, specie invasive, Sistema nazionale per la Protezione dell’Ambiente, dello Studio del Rischio relativo alla proposta di immissione in natura della specie non autoctone trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e trota fario (*Salmo trutta*): Richiesta di autorizzazione ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4 avanzata dalla Regione Abruzzo per il triennio 2022-2024’ parte integrante della medesima delibera;

CONSIDERATE le valutazioni del documento Valutazione tecnica Gdl VII/04, specie invasive, parte integrante della delibera n. 160/2022 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente;

SENTITO il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

SENTITO il Ministero della salute;

✓ Resp. Div.: Battegazzore M.
Ufficio: PNM_03
Data: 13/05/2022

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: PNM_MITE
Data: 13/05/2022

DECRETA:

ARTICOLO 1

1. E' rilasciata l'autorizzazione alla Regione Abruzzo all'immissione in natura della specie non autoctone trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e trota fario (*Salmo trutta*) come definita nei commi 2, 3 e 4 e nelle osservazioni e indicazioni tecniche contenute nel documento Valutazione tecnica Gdl VII/04, parte integrante della delibera 160/2022 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.
2. Le immissioni di trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) di cui al comma 1 sono limitate ai lotti costituiti da soli esemplari femminili sterili che abbiano una percentuale di triploidia pari ad almeno il 95%, con certificazione dell'allevatore e nei tratti selezionati; le immissioni di trota fario (*Salmo trutta*) interessano unicamente tratti con campi gara dove siano già presenti popolazioni strutturate di trota fario e siano presenti barriere invalicabili per la specie sia a monte che a valle.
3. Per l'immissione della specie non autoctone di cui al comma 1, le partite di trote utilizzate devono essere scortate da certificazione sanitaria attestante il buono stato di salute e l'assenza di patologie e devono provenire da centri riconosciuti indenni da setticemia emorragica virale (SEV) e necrosi ematopoietica infettiva (NEI), come previsto dal D.lgs. 4 agosto 2008, n. 148.
4. La Regione Abruzzo attua un accurato monitoraggio pre rilascio nei tratti dei corsi d'acqua Fiume Tordino, Valle S. Giovanni e Fiume Gioenco, San Benedetto dei Marsi, in cui non sono disponibili dati recenti sulla composizione e abbondanza della fauna acquatica, anche al fine di rilevare l'eventuale presenza di specie di interesse comunitario o di particolare interesse conservazionistico.
5. La Regione Abruzzo attua un accurato monitoraggio post-rilascio per valutare gli effetti dell'immissione della specie non autoctona.
6. La Regione Abruzzo trasmette i dettagli in merito alle immissioni effettuate (quantitativi per ogni evento di immissione e tratti), i periodi di immissioni, i quantitativi di pescato (suddivisi per specie e per evento di gara), i risultati dei monitoraggi effettuati di cui ai commi 4 e 5 nonché una dettagliata relazione sulle attività (comprese le analisi genetiche) e i risultati conseguiti nel centro di Vetoio entro il mese di dicembre 2022 e per i successivi anni fino al 2024.
7. La presente autorizzazione ha validità fino a dicembre 2024, il Ministero della transizione ecologica si riserva la possibilità di integrare o abrogare il presente decreto in esito alla valutazione dei monitoraggi e dei dati trasmessi annualmente.

Dr. Oliviero Montanaro
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)